

IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI DAI COMMERCIALISTI

LA RILEVANZA DEGLI OBBLIGHI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITA' E ALLA
RESPONSABILITA' SOCIALE LUNGO LA CATENZA DEL VALORE: IL DOVERE
DI DILIGENZA NELL'AMBITO AMBIENTALE E NEI PROCESSI DI GESTIONE
DEL RISCHIO



Torino, 26 marzo 2025

Giuseppe Chiappero

Agenda

EVOLUZIONE DAL
BILANCIO D'ESERCIZIO
AL BILANCIO DI
SOSTENIBILITA'

ADEGUATI ASSETTI E
RISCHI ESG

IL DOVERE DI DILIGENZA
AMBIENTALE

Evoluzione cultura d'impresa

SHAREHOLDER ECONOMY

BILANCIO DI
ESERCIZIO

BILANCIO
SOCIALE

BILANCIO DI
SOSTENIBILITA'

OUTPUT

OUTCOME

IMPATTO

REPORT INTEGRATO

PIANO ESG

STAKEHOLDER ECONOMY

Fil rouge normativo ultimo decennio

global baseline

Agenda 2030 → SDGs (2015)

Raccomandazioni TCFD (2017)

Confluenza SASB e IR in
VRF (2021)

Confluenza VRF e CDSB in
ISSB (COP 26 - 2022)

SEC Regole sul clima (2022)

IFRS S1 - IFRS S2 (2023)

Accounting Directive (2013)

NFRD (2014)

Piano EU finanza sostenibile (2018)

Green Deal (2019)

Reg. 2088 Disclosure (2019)

Reg. 852 Tassonomia (2020)

CSRD (2022)

ESRS (2023)

OMNIBUS PACKAGE (2025)

normative EU

La sostenibilità nella Costituzione

... Il bilancio di sostenibilità riflette l'impegno degli amministratori a tutelare, nella discrezionalità gestoria dell'impresa, ampie categorie di interessi che vanno oltre quelli degli azionisti, in sintonia con art. 41 della Costituzione che coniuga la libertà d'impresa con l'utilità sociale e, con le ultime modifiche all'art. 9, la tutela della salute, della biodiversità e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni.

Via libera definitivo della Camera

La tutela dell'Ambiente entra in Costituzione

L'Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti

8 febbraio 2022



Fonte: Il Sole 24 Ore, 08.02.2022


Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.**»

Articolo 41: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, **alla salute, all'ambiente.** La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali.**»



LEGGE COSTITUZIONALE 11.02.2022 N. 1, PUBBLICATA SU G.U. N. 40 DEL 22.2.2022

Dal bilancio d'esercizio al bilancio di sostenibilità



Omnibus Simplification Package - 26.2.2025

«A Competitiveness Compass for the EU»

Trilogo ...

Q&As

CSRD / ESRS

- Slittamento temporale
- Maggiore progressività → Mid companies
- Revisione degli ESRS (< granularità datapoint), sospensione dei settoriali e dello standard per la marcatura XBRL del SR in formato ESEF
- Nuovo ruolo del VSME quale value chain cap per le SMEs
- Migliore inter-operabilità con altri standards (es. ISSB, GRI)

CS3D

- Rinvio di 2 anni (al 28.7.2028) del termine di recepimento
- Armonizzazione disciplina sui piani di transizione
- Riduzione degli obblighi informativi
- Attendere la CSRD a regime per ottenere più omogeneità e integrazione

TASSONOMIA /SFDR

- Soglia di materialità
- KPI Opex solo volontario
- Riflesso su SFDR per arginare *trickle down effect* sulle PMI
- Rivedere esclusione delle attività economiche oggetto di piani di transizione
- Semplificazione template atto delegato 2021/2378

Eliminazione del passaggio da limited assurance a reasonable assurance

FIRST



WAVE

Evoluzione della normativa comunitaria ("direttive contabili") e nazionale

DIRETTIVE 78/660/CE (IV) E 83/349/CE (VII)

DIRETTIVA 2003/51/CE

D. Lgs 32/2007

ART. 2428 C.C - NUOVA
FORMULAZIONE → RELAZIONE
SULLA GESTIONE

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e Incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli **non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, **comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale**. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.



DIRETTIVA 2013/34/UE




Oggi parliamo di bilancio ...

... la sostenibilità ...



... è un tema di accounting

Il sistema di bilancio delle società si colora di verde ...



Impatto della CSRD sui bilanci

Considera i rischi, opportunità e impatti (IRO) sottesi ai fattori ESG quali elementi imprescindibili della gestione dell'impresa e dunque del sistema di bilancio, sino alla fase della rendicontazione.

Specifica, rinviando agli ESRS, le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare per ciascuno dei profili ESG della sostenibilità.

Assegna un maggior peso alle informative *forward looking*, che non erano propria del (o quanto meno caratterizzante il) bilancio d'esercizio.

Prevede che le informative di sostenibilità siano riportate in una specifica sezione della Relazione sulla gestione.

Introduce, per le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate, l'informativa sugli *intangibile*, prevedendo che la relazione sulla gestione dia conto delle risorse immateriali essenziali e spieghi in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fundamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa (art. 19 AD ripreso da D. Lgs. 125/2024)

Modifiche Accounting Directive

DIRETTIVA 95
NFRD

Introduce art. 19 bis dal titolo «Dichiarazione di carattere non finanziario» e art. 29 bis «Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario»

D. LGS.
254/2016

DIRETTIVA 2464
CSRD

Sostituisce art. 19 bis e 29 bis che diventano rispettivamente «Rendicontazione di sostenibilità» e «Rendicontazione consolidata di sostenibilità»
Introduce nuovo Capo 6 bis e in particolare art. 29 ter «Principi di rendicontazione di sostenibilità»; art. 29 quater «Principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI»; art. 29 quinquies «Formato elettronico unico di comunicazione»

D. LGS.
125/2024

Il nuovo art. 19 bis «Rendicontazione di sostenibilità» della Direttiva Contabile

Definisce il più ampio quadro della comunicazione societaria sulla sostenibilità (denominato «**Sustainability Statement**»), che è andato a sostituire la DNF.

Comma 1 → la comunicazione dovrà contenere le «*informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché ... alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione*».

Recepito testualmente da art. 3 comma 1 (rendicontazione individuale) e art. 4 comma 1 (rendicontazione consolidata) del D. Lgs. 125/2024

«DOPPIA RILEVANZA»

Il principio della doppia rilevanza

inside - out

IMPACT
MATERIALITY



FINANCIAL
MATERIALITY

outside - in

«Una **questione di sostenibilità** è rilevante dal **punto di vista dell'impatto** quando riguarda gli **impatti** rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine» (ESRS 1 - 43)

«Una questione di sostenibilità è rilevante da un **punto di vista finanziario** se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine» (ESRS 1 - 49)

FLOWCHART PER MATERIALITY ASSESSMENT IN ESRS 1 - APPENDIX 3

Il nuovo art. 19 bis «Rendicontazione di sostenibilità» della Direttiva Contabile

Comma 2 → Tali informazioni includeranno (fra l'altro):

- una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, con particolare riferimento ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, nonché -nella considerazione degli interessi degli stakeholder- le relative modalità di attuazione, gli impatti e le sottostanti opportunità per le imprese;
- la coerenza dei piani d'impresa con gli obiettivi della transizione vs. un'economia sostenibile;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e le relative competenze.

Analoghe informazioni sono richieste dal nuovo art. 29 bis per la rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Il nuovo art. 29 ter «Principi di rendicontazione di sostenibilità» della Direttiva Contabile

CAPO 6 BIS
PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Articolo 29 ter
Principi di rendicontazione di sostenibilità

ART. 3 C. 6 D. LGS.
125/2024

COMMA 1 → ESRS

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, che integrano la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

COMMA 2 → PRINCIPI DI DATA
QUALITY

I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente»

COMMA 2 → INFORMATIVE PER
CIASCUNO DEI FATTORI ESG

*I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità → **SLIDE SUCCESSIVE***

COMMA 3 → NATURA

I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni prospettive, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.»

Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Dott. Giuseppe Chiappero

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Schema primo set ESRS

CROSS-CUTTING STANDARDS

ESRS 1
General requirements

ESRS 2
General disclosures

TOPICAL STANDARDS

ENVIRONMENT

ESRS E1
Climate change

ESRS E2
Pollution

ESRS E3
Water and
marine resources

ESRS E4
Biodiversity and
ecosystems

ESRS E5
Resource use
and circular
economy

SOCIAL

ESRS S1
Own workforce

ESRS S2
Workers in the
value chain

ESRS S3
Affected
communities

ESRS S4
Consumers and
end-users


GOVERNANCE

ESRS G1
Business conduct

Struttura del Bilancio di sostenibilità

Appendice F: Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

La presente appendice integra l'ESRS 1. Contiene una descrizione non vincolante della struttura della **dichiarazione sulla sostenibilità** di cui alla sezione 8.2. Nella descrizione, l'impresa ha concluso che la biodiversità e gli ecosistemi, l'inquinamento e le comunità interessate non sono rilevanti.



L'Appendix F dell'ESRS 1 fornisce un esempio di come la dichiarazione di sostenibilità si inserisce, come sezione specifica, all'interno della Relazione sulla gestione

Significativo, nell'ambito delle informative ambientali, il richiamo alla disclosure art. 8 del Regolamento Tassonomia

Fonte: ESRS 1



Informativa ESG: fattore E

a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori **AMBIENTALI**:

- i) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- iii) le risorse idriche e marine;
- iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare;
- v) l'inquinamento;
- vi) la biodiversità e gli ecosistemi;

ESRS E1
Climate change

ESRS E2
Pollution

ESRS E3
Water and
marine resources

ESRS E4
Biodiversity and
ecosystems

ESRS E5
Resource use
and circular
economy

La Tassonomia

Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18.6.2020 (EU Taxonomy), entrato in vigore il 20.6.2020, prevede che le imprese rientranti nel perimetro della CSRD misurino, per ciascuna attività economica svolta, il grado di allineamento a specifici criteri di vaglio tecnico (TSC) previsti dalla norme attuative rispetto al raggiungimento di uno più obiettivi ambientali previsti da art. 9 del regolamento, dal non arrecare un danno significativo agli altri (DNSH) e dalla compatibilità alle garanzie sociali minime di salvaguardia (per esempio, i principi e diritti dettati dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL, ed i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Strumento potente di lotta al greenwashing, la Tassonomia è sul piano pratico appesantita da eccessiva complessità dei template (Regolamento delegato (UE) 2021/2178 del 6.7.2021), tuttavia oggetto di proposta di semplificazione Omnibus.

Dal 2024, in base alla CSRD, i KPI di cui all'art. 8 (quota attività economiche ammissibili/allineate alla Tassonomia in termini di Turnover, OpEx, CapEx) rientrano nel perimetro delle informative soggette ad attestazione/assurance.

Informativa ESG: fattore S

b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori **SOCIALI e in materia di DIRITTI UMANI** :

i) pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo di competenze, nonché l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità;

ii) le condizioni di lavoro, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato;

iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

ESRS S1
Own workforce

ESRS S2
Workers in the
value chain

ESRS S3
Affected
communities

ESRS S4
Consumers and
end-users

Informativa ESG: fattore G

c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di **GOVERNANCE**:

i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e la composizione di tali organi;

ii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

iii) gli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying;

iv) la gestione e la qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento;

v) i sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, anche in relazione al processo di comunicazione delle informazioni.

ESRS G1
Business conduct

Agenda

EVOLUZIONE DAL
BILANCIO D'ESERCIZIO
AL BILANCIO DI
SOSTENIBILITA'

ADEGUATI ASSETTI E
RISCHI ESG

IL DOVERE DI DILIGENZA
AMBIENTALE

Governance (G) della sostenibilità

La governance in chiave ESG ha una valenza trasversale riconducibile alla **buona gestione dell'impresa** in termini di adeguati assetti improntati al risk management e dovere di diligenza ambientale → **importanza crescente del rapporto tra sostenibilità e rischio**

Rischi fisici e di transizione nell'ambito dei sistemi ERM

Ruolo del **CCII** nell'evoluzione dal *going concern* alla sostenibilità

Il dovere di diligenza ESG nei principi della CSDDD e in funzione degli SDGs

Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi

«... insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali **rischi**»



«... insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al **successo sostenibile** della società»


Fonte: Codice di autodisciplina Borsa Italiana, 2018

Fonte: Codice di Corporate Governance, 2020


Un sistema dei controlli interni efficace sarà in grado di garantire:

- La salvaguardia del patrimonio sociale;
- l'**efficacia** e l'**efficienza** e delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione **finanziaria** e **di sostenibilità**;
- Il rispetto di leggi e regolamenti.

CoSo ERM Framework



2018:
Considerazione
dei rischi **ESG**
nel modello di
gestione del
rischio aziendale
(ERM)



2023: Allineamento
ESG del COSO IC-
Integrated Framework



Fonte: www.coso.org



ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Dott. Giuseppe Chiappero

Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

La governance della sostenibilità

Principio incorporato nel nuovo «**Codice di corporate governance**» che, nelle quotate, individua quale obiettivo prioritario dell'organo amministrativo il cd. «**successo sostenibile**», ovvero la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti (es. creditori, lavoratori, ...).

L'integrazione della sostenibilità nelle politiche di remunerazione delle società quotate e l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (D. Lgs 49/2019, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Shareholder Rights II", entrata in vigore il 3 settembre 2020).


Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG (8.1.2025), in vigore da 11.1.2026: invito a integrare gli ESG *criteria* nelle strategie operative e decisionali, con prevedibile ricaduta sulle imprese affidate (cd. «trickle down effect»).



Il ruolo del CCII

LA GESTIONE DELL'IMPRESA DALLA PROSPETTIVA DEL GOING CONCERN A QUELLA DELLA SOSTENIBILITA', ATTRAVERSO IL CCII

Le imprese, sia quelle in scope della CSRD, sia quelle che devono rispondere a richieste da parte delle banche o provenienti dalla *value chain*, devono improntare la gestione ai criteri ESG e predisporre dei report di sostenibilità, nell'ambito della disclosure di bilancio, in linea con i bisogni informativi degli stakeholder.



La prima fase di applicazione

Nella sua prima fase di applicazione parziale (marzo 2019) il CCII ha integrato l'art. 2086 del c.c. che, cambiando rubrica da "**Direzione e gerarchia nell'impresa**" a "**Gestione dell'impresa**", assume con il nuovo comma 2 la funzione di un vero e proprio **paradigma di gestione responsabile dell'impresa**,

Il comma 2 dell'art. 2086 stabilisce infatti il principio che l'organizzazione, per essere "adeguata", deve tenere conto non solo della dimensione e natura dell'impresa, ma anche in funzione *forward looking* della rilevazione tempestiva dei segnali della crisi e della perdita di continuità aziendale. E' dovere dell'imprenditore dotarsi di assetti AOC la cui adeguatezza si misura con la capacità del "sistema" di cogliere preventivamente quei segnali che possano rendere probabile il manifestarsi di una crisi.

Art. 2486 c.c. comma 2: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Prima introduzione parziale del CCII (2)

Introduce altresì per la prima volta nell'ordinamento giuridico, all'art. 2, comma 1 lettere a) e b), le fondamentali definizioni di:

a) "crisi" lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tuttavia solo con l'entrata in vigore del CCII nella sua interezza, avvenuta il 15 luglio 2022 dopo i rinvii stabiliti dal decreto legge n. 118/2021 e dal d.lgs. n. 83/2022, il sistema di rilevazione ha iniziato a fare diretto riferimento ad esse.

Prevedeva, nella sua architettura originaria, in caso di inazione o di risposta inadeguata da parte degli amministratori, un potere di attivazione, nelle rispettive funzioni, sia dell'organo di controllo che del revisore in una fase assai anticipata rispetto alla crisi/insolvenza vera e propria, sulla base di indicatori la cui rigida applicazione avrebbe di fatto "ingessato" il sistema di rilevazione, incentrato sulle cd. «procedure di allerta» e di «composizione assistita» il cui obiettivo era appunto la tempestiva emersione dello stato di crisi. Tali presidi prevedevano, infatti, in presenza di fondati indizi della crisi, la segnalazione all'organo amministrativo e, in caso di omessa o inadeguata risposta, l'informativa ad un apposito organismo (OCRI) che avrebbe dovuto accompagnare l'imprenditore nel percorso di risanamento ovvero nella procedura cd. "assistita" della crisi.

Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO



Dott. Giuseppe Chiappero

La fase intermedia

Con il D. Lgs 118/2021 l'ordinamento, oltre che del nuovo istituto della composizione negoziata, si arricchisce di strumenti ad esso correlati di cui al decreto dirigenziale del 28.09.2021 (aggiornato dal decreto 31.3.2023) per favorire la governance nel dotarsi di assetti adeguati, ovvero:

- **il test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (disponibile on line sulla piattaforma telematica nazionale) (sezione I), nonché
- **la check list** per la redazione del piano di risanamento e analisi della sua coerenza (sezione II) (in quest'ultima il punto 1 è dedicato proprio al «requisito dell'organizzazione dell'impresa»).

Resta peraltro fermo che la valutazione degli assetti OAC non possa essere affidata a schemi rigidi e pre-codificati, ma debba essere ispirata al **principio di proporzionalità** e di **affidabilità** in ragione della natura e delle caratteristiche dell'impresa, in coerenza con il sopra richiamato 2086 secondo comma.

Questa fase dunque aggiunge elementi ulteriori cui l'imprenditore può fare riferimento per l'istituzione di adeguati assetti, che si aggiungono alle **check-list operative CNDCEC** e al consolidamento della giurisprudenza.

Introduzione del CCII nella sua interezza

Col D. Lgs 82/2022 (cosiddetto "secondo correttivo"), di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 cd. "Insolvency", si è pervenuti al 15.7.2022 alla pubblicazione del CCII nella sua interezza, introducendo il nuovo art. 13 e la nuova lettera c) del c. 3 dell'art. 3, così recependo gli strumenti della fase intermedia colmando un vuoto normativo.

A seguito di queste modifiche, l'art. 3 definisce in modo organico **misure** e **assetti** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, specificando che le misure adottate ai sensi del comma 1 e gli assetti istituiti ai sensi del comma 2 **devono consentire di:**

- **rilevare** squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (comma 3 lett. a)
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno nei 12 mesi successivi (cd. DSCR - debt service coverage ratio) (comma 3 lett. b – *prima proposizione*)
- **rilevare** i segnali di cui al comma 4 (comma 3 lett. b – *seconda proposizione*), *ovvero* debiti ed esposizioni verso creditori pubblici qualificati (e relativo loro potere di segnalazione), oltre a segnalazione degli istituti di credito (solo nei confronti dell'organo di controllo);
- **ricavare** le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico.

Art. 3 CCII: misure e assetti

L'art. 3 CCII "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa" definisce in modo organico misure e assetti che vengono chiaramente e inequivocabilmente abbinati al buon funzionamento del sistema di governo rispetto alla garanzia che il sistema organizzativo, e dell'intero sistema dei controlli interni, possa nell'interesse sociale di continuità dell'impresa definirsi adeguato.

Un sistema che vede gli stakeholder non solo destinatari delle politiche dell'organizzazione ma anche attori del sistema, nella misura in cui devono farsi parte attiva nel segnalare all'organo amministrativo, e se esistente all'organo di controllo, situazioni - richiamate al comma 4 lettera d) - che possano prefigurare un'eventuale crisi.

Ad esempio, da parte dei creditori qualificati ai sensi dell'art. 25-novies comma 1 CCII piuttosto che delle banche, nel caso di revoca o riduzione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 25-decies CCII. Un approccio di stakeholder engagement che trova ulteriore espressione nell'istituto della composizione negoziata di cui all'art. 12 CCII, che vede attorno al tavolo delle trattative, coordinato dall'esperto nominato dalle CCIIA, sia il debitore sia i creditori che debbono accettare le regole e farsi parte attiva della negoziazione finalizzata al risanamento.

La prospettiva passa così, attraverso il CCII, dalla continuità alla sostenibilità attraverso lo stakeholder engagement

Potere di attivazione dell'organo di controllo

In questa fase il potere di attivazione ricade solo sull'organo di controllo e si chiarisce (art. 25-octies) che il suo intervento, nel caso di omissione o di risposta inadeguata dell'organo gestorio, si ha quando la crisi sia probabile, se non in certi casi addirittura già conclamata ma ancora reversibile, sebbene non si abbia ancora conoscenza dell'insolvenza.

Infatti la norma di riferimento rimanda direttamente ai presupposti della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. a) e b).


Art. 25-octies (testo originario): segnalazione dell'organo di controllo
"l'organo di controllo societario, nell'esercizio delle proprie funzioni, segnala per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17" ...

Viene dunque in evidenza il tema della tempestività delle segnalazioni da parte (per ora) dell'organo di controllo, che ci apprestiamo ad esaminare alla luce del cd. terzo correttivo.

Codice della crisi, direttiva (UE) 2019/1023 Insolvency e fattori ESG

COMMISSIONE RODORF

DIRETTIVA «INSOLVENCY»



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Dott. Giuseppe Chiappero

Il Correttivo-ter

Con il D. Lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28.9.2024 (c.d. «Correttivo-ter»):

- l'obbligo di segnalazione, con la riformulazione dell' **art. 25-octies**, **si estende anche al revisore legale** e *si prevede, al **nuovo comma 2**, che la stessa possa considerarsi **tempestiva** "... se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione");*
- assumono un diverso peso gli indicatori di cui all'**art. 3 comma 4**, che, a modifica del comma stesso, vengono definiti segnali che «*anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, **agevolano***» la previsione della crisi ai sensi dell'art. 3 comma 3, ovvero la verifica degli equilibri finanziari (comma 3 lett. a) e la sostenibilità del debito (comma 3 lett. b).

Con il Correttivo-ter vengono meglio definitivi gli obblighi e i meccanismi di segnalazione da parte dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, nonché quelli di segnalazione in capo alle banche e ai creditorori pubblici qualificati, rimarcando l'importanza che il sistema dei controlli e dello *stakeholder dialogue*, attraverso la rilevazione tempestiva dei segnali della crisi, rappresenti un presidio adeguato, in ottica di sostenibilità aziendale, della *business continuity*.

Agenda

EVOLUZIONE DAL
BILANCIO D'ESERCIZIO
AL BILANCIO DI
SOSTENIBILITA'

ADEGUATI ASSETTI E
RISCHI ESG

IL DOVERE DI DILIGENZA
AMBIENTALE

Il dovere di diligenza lungo la catena del valore

La «buona governance», oltre che con l'istituzione di adeguati assetti che incorpora in ottica sistemica del controllo interro la gestione dei rischi ESG fisici e di transizione, si esplica con il dovere di diligenza ambientale lungo la catena di fornitura (*value chain*).

La CSDDD (Direttiva (UE) 2024/1760 del 13.6.2024), entrata in vigore il 25.7.2024, il cui termine di recepimento slitterebbe di 1 anno al 28.7.2027 secondo Omnibus, è finalizzata a promuovere un comportamento **sostenibile e responsabile** da parte delle imprese nell'affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo tutta la **supply chain**.

Le imprese soggette dovranno predisporre un **piano** atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'Accordo di Parigi, nonché dare conto pubblicamente del dovere di diligenza.

La CSDDD ci porta nell'ambito della filiera, richiedendo alle imprese in scope (ma lo considererei un obbligo sul piano etico di tutte le altre) di "preoccuparsi" dell'impatto dei rischi ESG, soprattutto S, a monte e a valle della specifica organizzazione. Il dovere di diligenza, pertanto, più che a motivi di compliance (la CS3D si applica solo alle imprese di grandi dimensioni - i.e. a regime > 1000 dipendenti e 450 mio di fatturato netto globale - e con le semplificazioni Omnibus), dipende primariamente da motivazioni etiche riconducibili alla responsabilità sociale delle imprese (CSR).

Dovere di diligenza e gestione responsabile



Foto: P. Piccaro - Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO



Fonte: <https://mneguidelines.oecd.org>

Dott. Giuseppe Chiappero

Adeguati assetti, prevenzione della crisi, dovere di diligenza e fattori ESG

- ❖ Stretta connessione tra *commitment* alla sostenibilità in aderenza alle normative UE (vedi CSRD e sua attuazione in Italia con il D. Lgs 125/2024) e verifica su un orizzonte più esteso dei presupposti del *going concern*.
- ❖ L'evoluzione del Codice della crisi aumenta l'attenzione verso gli stakeholder i cui interessi sono sempre più incentrati sulla gestione dei rischi opportunità e impatti sottesi ai fattori ESG.
- ❖ Gli adeguati assetti AOC, anche in funzione di prevenzione della crisi, non possono non contemplare un adeguato sistema di pianificazione strategica, incentrato sul risk management, che vede la completa integrazione dei piani di transizione ESG nel business plan, la cui attuazione non può prescindere da una condotta aziendale incentrata sul dovere di diligenza lungo la catena del valore

In questo contesto assume un ruolo significativo il MOG 231, considerato che si incentra sulla responsabilità dell'imprenditore di prevenire, anche con riferimento ad ambiti ESG, il verificarsi di determinate categorie di reato, facendo sì che attraverso una condotta aziendale rispettosa del codice etico (che del MOG – parte generale – fa parte) e scandita da protocolli mirati al contenimento del rischio di reato, rappresenti un idoneo presidio per la *business continuity*.

Aldo Milanese

La sostenibilità è un'utopia?

« L'UTOPIA E' COME L'ORIZZONTE:
CAMMINO DUE PASSI, E SI
ALLONTANA DI DUE PASSI.
CAMMINO 10 PASSI, E SI
ALLONTANA DI 10 PASSI.
L'ORIZZONTE E' IRRANGIUNGIBILE.
E ALLORA, A COSA SERVE L'UTOPIA?
A QUESTO: SERVE PER CONTINUARE
A CAMMINARE »

(EDUARDO GALEANO)



Per ulteriori
approfondimenti:

gchiappero@vds.it

**GRUPPO BILANCIO
SOCIALE E DI
SOSTENIBILITA'
ODCEC TORINO**

